

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. 4, del 15/2/2002

Comune di Aidomaggiore

Provincia di Oristano

PUBBLICAZIONE

Approvato con Del. C.C. n° 4, in data 15/2/2002

**Dichiarata esente da vizi dal Co.Re.Co. di Cagliari
con provv. n° 808/15/2002, in seduta del 27/3/2002**

ENTRATA IN VIGORE: 28/3/2002

(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

**Il Segretario Comunale
(Dr. Giuseppe Mura)**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.
- Art. 3 - Richiesta e rilascio di autorizzazioni.
- Art. 4 - Validità delle autorizzazioni.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 - Occupazione di aree pubbliche.
- Art. 6 - Durata delle concessioni di occupazione di aree pubbliche.
- Art. 7 - Diniego di autorizzazione.
- Art. 8 - Esazione della tassa.
- Art. 9 - Divieti e obblighi per i concessionari.
- Art. 10 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.
- Art. 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.
- Art. 12 - Commercio ambulante.
- Art. 13 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.
- Art. 14 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche.

TITOLO III PULIZIA DEL CENTRO ABITATO

- Art. 15 - Disposizioni di carattere generale.
- Art. 16 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.
- Art. 17 - Pulizia dei cortili e delle scale.
- Art. 18 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante.
- Art. 19 - Trasporto di materiale di facile dispersione.
- Art. 20 - Pattumiere e recipienti con rifiuti.
- Art. 21 - Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani.
- Art. 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.
- Art. 23 - Sgombero della neve.
- Art. 24 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche.
- Art. 25 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale in aree pubbliche.
- Art. 26 - Disposizioni riguardanti gli animali.
- Art. 27 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

TITOLO IV DECORO DEL CENTRO ABITATO

- Art. 28 - Manutenzione degli edifici.
- Art. 29 - Ornamento esterno ai fabbricati.
- Art. 30 - Spolveramento di panni e tappeti.
- Art. 31 - Manifesti e scritte.
- Art. 32 - Decenza pubblica e personale.

TITOLO V
QUIETE PUBBLICA

- Art. 33 - Attività professionali rumorose ed incomode nel centro abitato.
- Art. 34 - Rumori in case di abitazione.
- Art. 35 - Venditori ambulanti.
- Art. 36 - Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica.
- Art. 37 - Accatastamento di materiale infiammabile nei cortili.
- Art. 38 - Detenzione e deposito di materie infiammabili.
- Art. 39 - Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni.
- Art. 40 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
- Art. 41 - Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio.
- Art. 42 - Uso delle risorse idriche potabili.
- Art. 43 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.
- Art. 44 - Segnalazione e ripari di opere in costruzione.
- Art. 45 - Materiali di demolizione.
- Art. 46 - Insegne, persiane, vetrate di finestre.
- Art. 47 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive.

TITOLO VI
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI
REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

- Art. 48 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.
- Art. 49 - Rimessione in pristino.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, è affidato all'agente di Polizia Municipale ed agli altri agenti della forza pubblica, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, nelle dovute forme, nelle parti comuni di accesso agli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività soggetta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservate le norme del C.P.P., relative alle perquisizioni domiciliari.

Art. 3 Richiesta e rilascio di autorizzazioni

Le richieste di autorizzazioni, previste dal presente Regolamento, devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio o al Sindaco, ove previsto, con domanda motivata, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- personalmente al titolare;
- previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- senza pregiudizio di diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- con facoltà del Comune di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni contenute nell'atto stesso. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, il Responsabile del Servizio o, ove previsto, il Sindaco, possono sospendere e revocare l'autorizzazione.

Art. 4 Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.

Le autorizzazioni, di cui al presente Regolamento, dovranno essere esibite agli agenti che ne facciano richiesta.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 Occupazione di aree pubbliche

E' proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi soprastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Dovranno pure ottenere l'autorizzazione coloro che intendono dare in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, manifestazioni folkloristiche e altri simili trattenimenti.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Responsabile del Servizio, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

La concessione deve risultare da apposito atto, contenente l'indicazione della qualità dell'occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere, la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce la concessione amministrativa.

Art. 6 Durata delle concessioni di occupazione di aree pubbliche

Le concessioni di occupazione di aree pubbliche possono essere giornaliere, temporanee o permanenti.

Il permesso giornaliero autorizza un'occupazione giornaliera per un periodo di tempo determinato, comunque, non superiore a 10 giorni.

Il permesso temporaneo autorizza un'occupazione di spazio ed area per un periodo di tempo determinato, mai superiore alla fine dell'anno in corso. Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo, pertanto, di presentare domanda entro il 31 dicembre.

La concessione permanente autorizza un'occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto.

Art. 7 Diniego di autorizzazione

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico, di cui al presente Regolamento, debbono essere negate quando pregiudichino la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla viabilità.

La concessione può essere sospesa o revocata, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, che per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti, l'Agente di Polizia Municipale può ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, il Comune ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente tra la revoca e la scadenza reale.

Art. 8 Esazione della tassa

La tassa per l'occupazione giornaliera, temporanea e permanente viene pagata mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Servizio Tesoreria del Comune.

Art. 9 Divieti e obblighi per i concessionari

A coloro che a qualsiasi titolo utilizzano aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- a)- infiggere pali o punte nel suolo;
- b)- smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c)- ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici o ai negozi;
- d)- depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rovinacci o rottami nell'area concessa.

Chiunque compia lavori ed esegua depositi nel suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, mediante la collocazione di un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse, sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 60 e non superiore a mt. 1,70. Al calare del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

E' fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno, quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Art. 10 Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Le operazioni di carico e scarico delle merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano scaricate e caricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, i loro scarichi sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso del Responsabile del Servizio del Comune, il quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni, di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno o ingombro di suolo pubblico.

I concessionari del suolo e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico di merci, o a seguito di altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante, pulito da ogni immondizia o rifiuto.

Art. 11 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Oltre a quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo pubblico per esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi, possono essere fatte, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danno.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il luogo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 12 Commercio ambulante

Il commercio ambulante, esercitato in forma non itinerante, potrà essere effettuato soltanto nelle aree tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Soltanto eccezionalmente potranno essere concesse altre aree, a tempo limitato, a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali aree dovranno essere ubicate, di norma, in zone periferiche, non in corrispondenza di crocevia, curve, né altre località ove possono recare intralcio alla circolazione, o costituire spettacolo indecoroso.

Art. 13 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni del T.U.L.P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso del Responsabile del Servizio.

Art. 14 Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle norme speciali che saranno indicate nel relativo permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni di cui nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per quelli privati, per tinteggiatura, riparazioni o qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto sia all'atto dell'installazione dell'impianto, che successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui agli articoli precedenti, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo ed inconveniente. L'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo, i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

TITOLO III
PULIZIA DEL CENTRO ABITATO

Art. 15
Disposizioni di carattere generale

Tutti i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblici, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

E', pertanto, vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento del suolo e, in particolare, è vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento Edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati alla rimessa in pristino.

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi o qualsiasi altro manufatto.

Art. 16
Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere, abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

Art. 17
Pulizia dei cortili e delle scale

I cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono essere mantenuti in stato di nettezza, a cura dei proprietari e degli inquilini.

Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, anditi e scale, devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 18
Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante

E' fatto obbligo, ai proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via, di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 19
Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come sabbia, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodità delle case o negozi, posti lungo la pubblica via, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti, per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 20

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o, comunque, immondizie, che non siano ben chiusi, in modo da impedire il contatto con animali od insetti e, comunque, esalazioni.

Art. 21

Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento Comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, dalle finestre nelle strade o nelle piazze.

Salvo quanto può essere disposto nel Regolamento, di cui sopra, è vietato accedere ai luoghi, eventualmente destinati al conferimento o deposito dei rifiuti, senza giustificato motivo, rimanendo, comunque, vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 22

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

E' vietato effettuare lo scarico e il deposito, anche temporanei, di materiali sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico. Lo scarico e il deposito di residui di costruzioni, ruderi, calcinacci e materiali di sterramento, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati dall'Autorità Comunale.

Art. 23

Sgombero della neve

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro lunghezza, entro le ore 8 del mattino e tenerli poi sgombri da neve, fino alle ore 16; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Art. 24

Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, degli autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Art. 25

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando, in qualsiasi modo, si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.

Art. 26

Disposizioni riguardanti gli animali

E' assolutamente vietato tenere stalle e porcilaie nell'abitato.

E' vietato, inoltre, tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.

Salvo quanto disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di Igiene, è vietato lasciar vagare, dentro il centro abitato, conigli, galline ed altri animali da cortile. E,' inoltre, proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia cani, maiali, pecore, capre, buoi e simili, isolati o in gruppo.

Sono vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli e, in genere, le inutili torture di ogni specie di animali.

Art. 27

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano alterare la nettezza del suolo e dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Agente di Polizia Municipale.

TITOLO IV

DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art. 28

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte e le finestre delle case e dei negozi prospicienti l'esterno. In modo particolare, dovranno essere curate le inferriate dei giardini e dei cortili e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono sul proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la pulitura delle case si dovranno osservare le norme contenute nel Piano Urbanistico Comunale.

Art. 29

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie di uccelli, sostegno di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per terzi.

Nell'innaffiare i vasi dei fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico e sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Art. 30
Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni o altri oggetti simili. Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortile o anditi interni, le operazioni, di cui sopra, saranno tollerate sino alle ore 9 antimeridiane.

Le operazioni che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

Art. 31
Manifesti e scritte

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione di manifesti fuori dai posti per ciò stabiliti.

E', altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione comunale.

Art. 32
Decenza pubblica e personale

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o malformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi, bestemmiare e tenere turpiloqui.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Tutti gli esercizi pubblici devono avere all'interno di essi o, in mancanza, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un servizio igienico.

TITOLO V
QUIETE PUBBLICA

Art. 33
Attività professionali rumorose ed incomode nel centro abitato

In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura che provochi rumori o vibrazioni, deve essere limitato ai giorni feriali e sospeso:

- **nel periodo 1° maggio – 30 settembre: dalle ore 21.00, alle 6.00;**
- **nel periodo 1° ottobre – 30 aprile: dalle ore 20.00, alle 7.30.**

Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

Art. 34
Rumori in case di abitazione

Nelle case di abitazione private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 35
Venditori ambulanti

La pubblicità e l'uso di mezzi sonori, effettuati dai venditori ambulanti sono consentiti, previo pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità:

- nel periodo 1° maggio – 30 settembre: dalle ore 8.00, alle 13.00 e dalle ore 17.00, alle 20.00;
- nel periodo 1° ottobre – 30 aprile: dalle ore 8.00, alle 13.00 e dalle ore 16.00, alle 19.30.

Art. 36
Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica.

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti e specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso, di cui sopra, l'Agente di Polizia Municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

TITOLO VI
NORME DI SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 37
Accatastamento di materiale infiammabile nei cortili.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da due o più lati, paglia, fieno e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, saranno previste dal competente Ufficio Comunale.

Art. 38
Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Art. 39
Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi, gas ed altre sostanze infiammabili, al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
2. far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
3. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
4. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Art. 40

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato, nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

E' pure proibito gettare, in qualunque luogo di pubblico passaggio, zolfanelli o altri oggetti accesi.

Art. 41

Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio.

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persone che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di Guardia dei Vigili del Fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti ad adoperarsi per l'estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti o a chi ne fa le veci.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per il solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno.

I Vigili del Fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti con gli utensili impiegati per l'estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

Art. 42

Uso delle risorse idriche potabili.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Art. 43

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da prevenire qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale.

Art. 44

Segnalazione e ripari di opere in costruzione.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o la demolizione e il riadattamento di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, si collocheranno nella strada sottostante gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale. I ponteggi e le impalcature dovranno essere sistemati solidamente e cinti in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Art. 45
Materiali di demolizione

E' vietato gettare al basso, sia dalle impalcature che dall'interno dei fabbricati, i materiali di demolizione o altro.

Art. 46
Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre devono essere bene assicurate. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

Art. 47
Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive.

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima delle funzioni, collaudate da un tecnico abilitato a norma di legge.

TITOLO VI
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI
REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 48
Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di € **103,29**, a un massimo di € **1.032,91**.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 18 agosto 2000, n° 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per ciascuna infrazione l'autorità competente, ex art. 17 della legge 689/81, in sede di adozione dell'ordinanza - ingiunzione, applicherà le disposizioni, di cui all'art. 11 della predetta legge 689/81.

Art. 49
Rimessione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile del Servizio potrà ordinare al trasgressore o alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, la rimessione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Responsabile del Servizio potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.